

# **Ordinanza concernente la nomina e la riconferma dei funzionari dell'Amministrazione generale della Confederazione per il periodo amministrativo 2001-2004 (Ordinanza sulla nomina)**

del 3 maggio 2000

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 6 e 57 dell'ordinamento dei funzionari del 30 giugno 1927<sup>1</sup> (OF),  
*ordina:*

## **Sezione 1: Campo d'applicazione**

### **Art. 1**

<sup>1</sup> La presente ordinanza si applica ai funzionari dell'Amministrazione generale della Confederazione di cui all'articolo 1 capoverso 1 OF, soggetti al regolamento dei funzionari 1 del 10 novembre 1959<sup>2</sup>, al regolamento dei funzionari 3 del 29 dicembre 1964<sup>3</sup> o al regolamento dei funzionari del settore dei PF del 13 dicembre 1999<sup>4</sup>.

<sup>2</sup> I tribunali federali e La Posta disciplinano e organizzano la nomina e la riconferma dei loro funzionari nell'ambito degli articoli 6 e 57 OF, nelle loro rispettive sfere di competenza.

<sup>3</sup> Le FFS disciplinano il rapporto di lavoro nell'ambito della legge federale del 20 marzo 1998<sup>5</sup> sulle Ferrovie federali svizzere mediante un contratto collettivo di lavoro.

## **Sezione 2: Modalità di nomina e di riconferma**

### **Art. 2** Riconferma per il nuovo periodo amministrativo

<sup>1</sup> Il rapporto di servizio dei funzionari è rinnovato, purché la loro funzione sia mantenuta sino a fine 2004 e la riconferma sia giustificata dall'idoneità, dalle prestazioni e dal comportamento del titolare.

**RS 172.221.121.1**

<sup>1</sup> **RS 172.221.10**

<sup>2</sup> **RS 172.221.101**

<sup>3</sup> **RS 172.221.103**

<sup>4</sup> **RS 172.221.106.1; RU 2000 419**

<sup>5</sup> **RS 742.31**

<sup>2</sup> Sono nominati o riconfermati senza riserva i funzionari ai quali entro il 29 settembre 2000 non viene notificato nulla di contrario ai sensi dell'articolo 8 o dell'articolo 9.

<sup>3</sup> La nomina e la riconferma valgono tutt'al più fino all'entrata in vigore di un nuovo disciplinamento legale concernente il lavoro presso la Confederazione.

### **Art. 3** Esclusione dalla riconferma (non riconferma)

<sup>1</sup> Dalla riconferma sono esclusi i funzionari che raggiungono l'età di pensionamento di cui all'articolo 4 prima del 1° gennaio 2001.

<sup>2</sup> Non sono riconfermati:

- a. i funzionari la cui funzione è soppressa durante o alla fine del periodo amministrativo 1997-2000;
- b. i funzionari che, per quanto concerne la loro idoneità, le loro prestazioni o il loro comportamento non soddisfano o non soddisfano più le esigenze della funzione o non adempiono o non adempiono più un'altra condizione (art. 2, 4 e 7 OF).

### **Art. 4** Riconferma per una parte del periodo amministrativo

<sup>1</sup> I funzionari che compiono i 65 anni di età durante il periodo amministrativo 2001-2004 sono considerati nominati o riconfermati sino alla fine del mese in cui compiono i 65 anni.

<sup>2</sup> I funzionari che, per quanto concerne l'età di pensionamento, sottostanno a un disciplinamento speciale secondo l'articolo 57 capoverso 1<sup>bis</sup> OF o all'ordinanza del 2 dicembre 1991<sup>6</sup> sulle prestazioni in caso di pensionamento anticipato di dipendenti in speciali rapporti di servizio sono considerati nominati o riconfermati fino al raggiungimento del limite d'età fissato nei testi predetti.

### **Art. 5** Riserva individuale; mantenimento in servizio come impiegato

<sup>1</sup> I funzionari sono nominati o riconfermati con riserva individuale, oppure non sono riconfermati e mantenuti in servizio nel rapporto d'impiegato, se è prevedibile che durante il periodo amministrativo 2001-2004:

- a. la loro funzione sarà soppressa totalmente o parzialmente; oppure
- b. dovranno essere modificate singole parti della decisione di nomina, segnatamente la funzione, il luogo di servizio, il grado di occupazione, la classe di stipendio o la remunerazione secondo l'articolo 5 capoverso 1 del regolamento dei funzionari 1 del 10 novembre 1959<sup>7</sup>, secondo l'articolo 6 capoverso 1 del regolamento dei funzionari 3 del 29 dicembre 1964<sup>8</sup> o secondo

<sup>6</sup> RS 510.24

<sup>7</sup> RS 172.221.101

<sup>8</sup> RS 172.221.103

l'articolo 6 capoverso 1 del regolamento dei funzionari del settore dei PF del 13 dicembre 1999<sup>9</sup>.

<sup>2</sup> Sono inoltre nominati o riconfermati con riserva individuale, oppure non riconfermati e mantenuti in servizio nel rapporto d'impiegato i funzionari la cui idoneità, le cui prestazioni o il cui comportamento sono soltanto parzialmente soddisfacenti.

#### **Art. 6** Termine di disdetta

<sup>1</sup> Durante il periodo amministrativo 2001-2004 il termine per l'attuazione della riserva individuale secondo l'articolo 5 è di tre mesi per entrambe le parti.

<sup>2</sup> Per gli impiegati il termine di disdetta è retto dal regolamento degli impiegati del 10 novembre 1959<sup>10</sup> o rispettivamente dal regolamento degli impiegati del settore dei PF del 13 dicembre 1999<sup>11</sup>. Nel calcolo del termine di disdetta viene computato anche il tempo durante il quale essi sono stati funzionari.

<sup>3</sup> L'autorità di nomina e il collaboratore possono convenire in ogni momento per scritto la modifica o lo scioglimento del rapporto di servizio; in tal caso possono anche rinunciare a rispettare il termine di disdetta e a indicarne i motivi.

### **Sezione 3: Reintegrazione interna e assegnazione a altro impiego**

#### **Art. 7**

<sup>1</sup> Se il rapporto di servizio deve essere sciolto poiché è imminente la soppressione del posto o poiché il collaboratore per motivi di cui non è responsabile non può continuare ad essere occupato come in precedenza, il servizio competente sostiene la persona nella ricerca di un'altra occupazione; detto servizio esaurisce in tempo utile tutte le possibilità di reintegrazione e di assegnazione a un impiego ragionevolmente esigibile nell'amministrazione federale.

<sup>2</sup> Nella misura del possibile, il servizio competente si adopera per giungere a un accordo con l'interessato sulla reintegrazione e sulla nuova attività.

<sup>3</sup> Per il resto, si applica l'ordinanza del 18 ottobre 1995<sup>12</sup> sulle misure da adottare in favore del personale in caso di ristrutturazione nell'Amministrazione generale della Confederazione.

<sup>9</sup> RS 172.221.106.1; RU 2000 419

<sup>10</sup> RS 172.221.104

<sup>11</sup> RS 172.221.106.2; RU 2000 457

<sup>12</sup> RS 172.221.104.0

## Sezione 4: Procedura

### Art. 8 Pubblicazione nel Foglio federale

<sup>1</sup> La Cancelleria federale pubblica nel Foglio federale, entro il 29 settembre 2000, in tedesco, francese e italiano:

- a. la riconferma secondo l'articolo 2;
- b. la non riconferma secondo l'articolo 3 capoverso 1;
- c. la riconferma per una parte del periodo amministrativo secondo l'articolo 4.

<sup>2</sup> La pubblicazione contiene le seguenti indicazioni:

- a. la riconferma avviene fatto salvo un accordo o una decisione individuale derogante (art. 3 cpv. 2 e art. 5);
- b. la riconferma è valida al più tardi fino alla fine del mese in cui il funzionario raggiunge l'età di pensionamento (art. 4);
- c. la riconferma è valida al più tardi fino alla data in cui entra in vigore un nuovo disciplinamento legale sul lavoro presso la Confederazione (art. 2 cpv. 3)

<sup>3</sup> I dipartimenti, la Cancelleria federale e gli uffici informano il loro personale sul senso e la portata della pubblicazione.

### Art. 9 Procedura individuale

<sup>1</sup> Un accordo individuale scritto o una decisione individuale è necessario per:

- a. la non riconferma secondo l'articolo 3 capoverso 2;
- b. la riconferma con riserva individuale secondo l'articolo 5.

<sup>2</sup> L'autorità di nomina o, qualora l'autorità di nomina sia il Consiglio federale, il Dipartimento, la Cancelleria federale, la Direzione generale delle dogane o il Consiglio dei Politecnici cerca con la persona interessata un'intesa in merito ai provvedimenti. A tal fine, le sottopone un progetto scritto di accordo e le fissa un termine di almeno due settimane per prendere posizione o firmare l'accordo. Fissa il risultato dell'intesa in un accordo scritto.

<sup>3</sup> Se non si giunge a un'intesa (accordo), il servizio competente secondo il capoverso 2 esegue in tempo utile la procedura secondo la legge del 20 dicembre 1968<sup>13</sup> sulla procedura amministrativa (PA). L'autorità di nomina notifica la decisione individuale, con motivazione e indicazione dei rimedi giuridici, prima del 29 settembre 2000. Qualora l'autorità di nomina sia il Consiglio federale, il Dipartimento, la Cancelleria federale, la Direzione generale delle dogane o il Consiglio dei Politecnici notifica la decisione.

<sup>4</sup> In caso di non riconferma secondo l'articolo 3 capoverso 2, l'autorità di nomina nella motivazione della decisione o nell'accordo sulla questione della colpa si espri-

<sup>13</sup> RS 172.021

me ai sensi dell'articolo 43 dell'ordinanza del 24 agosto 1994<sup>14</sup> concernente la Cassa pensioni della Confederazione.

**Art. 10** Ricorso

<sup>1</sup> L'impugnazione della decisione è retta dagli articoli 58-61 OF e dagli articoli 44 segg. PA<sup>15</sup>.

<sup>2</sup> L'impugnazione di accordi è esclusa.

**Sezione 5: Disposizioni finali**

**Art. 11** Esecuzione

<sup>1</sup> I dipartimenti, la Cancelleria federale, la Direzione generale delle dogane e il Consiglio dei Politecnici eseguono l'ordinanza nel loro ambito.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale del personale istruisce gli organi di esecuzione sulle riconferme. Può emanare istruzioni sull'esecuzione.

<sup>3</sup> Gli organi di esecuzione informano l'Ufficio federale del personale, entro il 31 dicembre 2000, sull'esecuzione della presente ordinanza nel loro ambito.

**Art. 12** Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 10 gennaio 1996<sup>16</sup> sulla rielezione è abrogata.

**Art. 13** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2000.

3 maggio 2000

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2107

<sup>14</sup> RS 172.222.1

<sup>15</sup> RS 172.021

<sup>16</sup> RU 1996 203